

## RESTRIZIONI INTRODOTTE CON IL DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020

Di seguito si riassumono le nuove disposizioni, così come modificate dal DPCM del 18 ottobre 2020:

- introdotta la possibilità di chiudere, dopo le ore 21.00, le strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private *[comma 2 bis aggiunto all'art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020];*
- consentiti solo gli eventi e le competizioni, così come gli allenamenti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale e regionale *[modifica art. 1, comma 6, lettera e) DPMC del 13 ottobre 2020];*
- consentito lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati dal decreto del 13 ottobre 2020 del Ministro dello Sport, nei limiti di cui alla precedente lettera e). Consentite, solo in forma individuale, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto. Vietate gare e competizioni. Sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale *[modifica art. 1, comma 6, lettera g) DPMC del 13 ottobre 2020];* credo che per rendere chiare le norme di debbano precisare le attività consentite e quelle vietate: un riferimento alle norme rende difficile la comprensione al lettore che non ha sottomano il testo del decreto;
- consentita l'apertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 *[modifica art. 1, comma 6, lettera l) DPMC del 13 ottobre 2020];*
- vietate le sagre e le fiere di comunità. Consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, con l'adozione dei protocolli legge e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro *[modifica art. 1, comma 6, lettera n) DPMC del 13 ottobre 2020];*
- sospese le attività convegnistiche o congressuali, salvo quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti ed a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Previsto lo svolgimento, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, delle riunioni solo in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. La modalità a distanza viene fortemente raccomandata anche per le riunioni private *[lettera n-bis aggiunta all'art. 1, comma 6, DPCM del 13 ottobre 2020];*
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell'organizzazione della didattica, incrementando il ricorso a quella digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, nonché modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. E' stata disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida. Prevista la possibilità di rinnovare gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni *[modifica art. 1, comma 6, lettera r) DPMC del 13 ottobre 2020];*
- le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica dovranno predisporre, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative *[modifica art. 1, comma 6, lettera t) DPMC del 13 ottobre 2020];*
- consentite le attività di ristorazione dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00, con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone al tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Consentita la ristorazione con asporto sino alle ore 24.00, fermo restando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Introdotto l'obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il

numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti *[modifica art. 1, comma 6, lettera t) DPMC del 13 ottobre 2020]*;

- restano, in ogni caso, aperti gli esercizi di somministrazione e bevande siti, non solo negli ospedali ed aeroporti, ma anche nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade *[modifica art. 1, comma 6, lettera ff) DPMC del 13 ottobre 2020]*.